

SENTENZA n. 10/2026

Il Tribunale Federale FGI composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio
Avv. Ilaria Pietroletti
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

in data 8.10.2026, si è riunito in Roma presso la sede nazionale di V.le Tiziano 70, per discutere del procedimento n. 5/2026, avviato in data 12.09.2026, con rinvio a giudizio da parte del Procuratore federale Avv. Alessandro Benincampi e del Sostituto Procuratore Federale Dott. Giulio Sebastiani, nei confronti:

- **sig.ra Piccoli Angela** (omissis), per non aver adempiuto, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società, ai propri obblighi di vigilanza e di controllo ed aver violato le seguenti disposizioni e principi:

1) Art. 2.1. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che “Le società ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Decisioni Sportive Associate, del Codice della Giustizia sportiva, dello Statuto, dei regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli organi Federali e del Collegio di Garanzia dello sport”;

2) Art. 6.3 del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che “I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dalle proprie Società”. Con il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 22, comma 2, lett. h, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. Ed infine con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 20, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Il Tribunale:

- preso atto della richiesta, ai sensi dell’art. 65 RGD, di applicazione consensuale della sanzione della sospensione per mesi 8 e 700 euro di ammenda, presentata congiuntamente dalla Procura federale e dall’incolpata;
così decide:

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
- **valutata la richiesta congiunta della Procura Federale e dall’indagata;**

- **reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione proposta ne dichiara l'efficacia e, pertanto, irroga a carico della sig.ra Angela Piccoli la sanzione dell'ammenda per euro 700,00 e 8 mesi di sospensione, con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.**

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Tutte le somme di cui sopra dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato per 8 mesi sul sito della FGI.

**f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Ilaria Pietroletti
f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente
Componente
Componente**